



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezione 3^a civile

Udienza Pubblica del 26 novembre 2025

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n.3, r.g. n. 19376/2023

Rel., Cons. Porreca

Me.Ma., Me.Gi., Me.Va. e Me.Vi. convenivano in giudizio, nel 2017, dinnanzi al Tribunale di LUOGO1, Vi.Gi. e Sc.Gi., quali autori degli articoli di giornale intitolati "Ispezione economica e legale all'Iacp" e "Lo sfascio dell'Iacp", pubblicati, rispettivamente, il 21 e il 26 settembre 1995 sul quotidiano "Omissis", chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, iure proprio e iure successionis, indicati come conseguenti ai contenuti diffamatori in quelli riportati.

Esponevano che, per i fatti in parola, era stato instaurato, a séguito di due querele del 21 settembre e 3 ottobre 1995, un procedimento penale, con costituzione di parte civile in data 16 luglio 2002 da parte di Me.Fr., poi deceduto il (Omissis), conclusosi con una sentenza - emessa in data 6 aprile 2004, dal Tribunale penale di LUOGO1 - di estinzione del reato di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen. per prescrizione, confermata definitivamente dalla Corte di appello penale di LUOGO1 con sentenza n. 2058/D del 9 ottobre 2007.

Vi.Gi. e Sc.Gi., costituendosi, eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dagli attori e al contempo deducevano l'infondatezza delle domande avversarie.

A séguito della morte di Sc.Gi., il processo, dichiarato interrotto, veniva riassunto dagli attori con atto notificato agli eredi del defunto convenuto collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del medesimo: in tale qualità, si costituivano Sp.Co., Sc.An., Sc.An. e Sc.Cl..

Il Tribunale di LUOGO1 accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti ritenendo applicabile il relativo termine di cinque anni, con pronuncia confermata, con integrazioni motivazionali, dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:

l'originaria contestazione del reato di diffamazione a mezzo della stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, ai sensi dell'art. 13, legge n. 47 del 1948,

punito con multa e reclusione da uno a sei anni, che avrebbe comportato, a mente dell'art. 157, primo comma, n. 3, cod. pen., un termine prescrizionale di dieci anni, maggiore di quello afferente al credito risarcitorio civilistico, non era applicabile poiché vi era stata modifica della stessa, da parte della Procura della Repubblica, ex art. 516, cod. pen., con eliminazione della circostanza aggravante di cui al menzionato art. 13, con conseguente termine prescrizionale *ratione temporis* quinquennale;

come ritenuto dal giudice penale con statuizione divenuta irrevocabile, non vi erano gli elementi per l'attribuzione di un fatto determinato nelle espressioni assunte come fatto costitutivo del danno;

al momento della costituzione di parte civile, all'udienza del 16 luglio 2002, la prescrizione era dunque già decorsa e non potevano operare le cause interruttive disciplinate dal codice penale per l'estensione sino a 7 anni e mezzo dalla consumazione, quali nel caso il decreto di fissazione dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di archiviazione opposta ovvero il decreto di citazione per il giudizio penale, trattandosi di illeciti, quello civile e penale, strutturalmente differenti;

era pertanto irrilevante l'atto interruttivo della prescrizione civile integrato dall'introduzione del procedimento di mediazione avvenuto nel 2011.

Avverso questa decisione ricorrono Me.Ma. e Me.Gi. formulando nove motivi, corredati da memoria.

Resistono con un unico controricorso, illustrato da memoria, Vi.Gi. nonché Sp.Co., Sc.An., Sc.An. e Sc.Cl.

Il ricorso è stato notificato quale denuncia di lite anche agli originari attori Me.Va. e Me.Vi.

La Corte, con ordinanza interlocutoria nr. 10967/2025 disponeva la trattazione della causa in pubblica udienza.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché, premessa l'ammissibilità della censura poiché il giudice di primo grado aveva deciso facendo riferimento solo all'art. 2947, primo comma, cod. civ., e non, come il giudice di secondo grado, al terzo comma del medesimo articolo e all'art. 157, cod. pen., pertanto con differente motivazione, la Corte territoriale avrebbe errato omettendo di esaminare il fatto costituito dal contenuto della costituzione di parte civile riferita, nel momento in cui avvenne, al reato quale allora contestato con l'aggravante determinante l'estensione del termine prescrizionale.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,277, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sul motivo di appello a mente del quale, una volta instaurato il processo penale, la prescrizione, anche in tesi quinquennale, avrebbe dovuto decorrere dal momento della irrevocabilità della sentenza della Corte di appello penale.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di esplicitare una motivazione riconoscibile, posto che era stata dapprima richiamata la nomofilachia cassazionale secondo cui doveva farsi riferimento, ai fini in parola, al reato contestato e non a quello eventualmente derubricato quale ritenuto in sentenza, e poi si era assunta la decisione nel senso opposto.

Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945, 2947, terzo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il termine prescrizionale andava rapportato alla domanda proposta con la costituzione di parte civile e mai venuta meno, senza che potessero avere influenza eventi successivi quali la sopravvenuta modifica del capo d'imputazione ovvero gli esiti dibattimentali imprevedibili, fermo restando che la ragione normativa dell'estensione del tempo in discussione era da correlare a un esito fausto per il danneggiato sotteso normalmente anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione implicitamente negatoria della possibilità di assoluzione nel merito.

Con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sull'allegata interruzione della prescrizione anche quinquennale avvenuta con le originarie querele in cui si era esplicitata la richiesta risarcitoria dei danni e che, riversate negli atti del procedimento penale, dovevano ritenersi conosciute con la notifica agli indagati della fissazione dell'udienza camerale per la discussione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione.

Con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ., 160, 161, cod. pen., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

a) dovendo correlarsi il termine prescrizionale al reato quale originariamente contestato, avrebbero comunque dovuto ritenersi operanti le cause d'interruzione così come di sospensione della prescrizione previste dalla disciplina penalistica, anche nell'ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile, dopo la costituzione a tali fini esercitata in sede penale, sul punto sussistendo in ogni caso un contrasto nella giurisprudenza di legittimità delle Sezioni semplici tale da comportare, al riguardo, una rimessione alle Sezioni Unite, non potendosi sistematicamente ammettere un differente regime per il medesimo esercizio dello stesso diritto;

b) la sentenza penale aveva ritenuto applicabile il termine prescrizionale di 7 anni e mezzo, a séguito delle interruzioni dovute agli atti del relativo procedimento.

Con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, di conseguenza, nel ritenere assorbite le questioni di merito inerenti alla fondatezza delle domande risarcitorie.

Con l'ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sul motivo di appello volto a incidere sulla regolazione delle spese processuali da

compensare, tenuto conto della condotta oppositiva tenuta dalle controparti in sede di mediazione.

Con il nono motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di compensare le spese in relazione alla nomofilachia, sopravvenuta solo pochi giorni prima della sentenza di secondo grado, concernente la ritenuta inapplicabilità delle cause penalistiche di interruzione della prescrizione all'azione svolta in sede civile pur dopo la costituzione a tal fine proposta in sede penale, posta la novità complessiva della questione, l'oscillazione giurisprudenziale e le stesse integrazioni motivazionali operate dal giudice di seconde cure rispetto alla decisione appellata.

I primi sei motivi del ricorso sono intimamente connessi e possono essere trattati congiuntamente perché tutti ricolti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, nel caso in esame, che agli effetti della prescrizione del credito risarcitorio, in questa sede, si deve avere riguardo al reato contestato, come successivamente modificato ex art. 516 cpp e pertanto, concernendo la contestazione la sola ipotesi delittuosa di cui all'art. 595, comma 3, c.p. (diffamazione commessa col mezzo della stampa), non aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, è operante un termine di prescrizione del reato di cinque anni e, quindi, un termine coincidente con quello previsto per il diritto al risarcimento del danno (e non un termine più ampio).

Secondo il costante orientamento della Corte (ex multis Cass. n. 14450/2001), quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel procedimento penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive con la prescrizione del reato, data l'equiparazione fra i due termini. Se invece vi sia stata costituzione di parte civile il termine di prescrizione è interrotto e l'interruzione si protrae per l'intera durata del processo, fino a che non divenga irrevocabile la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato.

Corrisponde ad un principio consolidato che il termine di prescrizione debba calcolarsi sulla base della pena calcolabile in relazione alla imputazione contestata con la richiesta di rinvio a giudizio (ex multis Cass. Civ. sez. 3, Ordinanza n. 33772/2019).

A tal proposito la Corte ha avuto modo di precisare che in tema di risarcimento del danno per un fatto costituente reato, allorché il soggetto danneggiato non si sia costituito parte civile nel giudizio penale, ma abbia agito in sede civile, agli effetti della prescrizione del credito risarcitorio si deve avere riguardo al reato contestato e non a quello ritenuto in sentenza all'esito del giudizio penale, ove vi sia stata derubricazione dell'originaria imputazione (Cass. civ. 4 dicembre 1992 n. 12919), oppure siano state ritenute applicabili circostanze attenuanti (cfr. Cass. 23659/2023; Cass. 13272/2006 e 12621/2015; Cass. civ. 22 maggio 1996 n. 4740; Cass. civ. Sez. 3, 9 giugno 2004 n. 10967; Cass. civ. Sez. 1, 7 giugno 2006 n. 13272).).

In altre parole, la derubricazione del capo di imputazione eventualmente disposta dal giudice, non importa - trattandosi di situazione non prevedibile del danneggiato - l'estensione dalla più breve prescrizione del reato come definitivamente ritenuto nella

sentenza al diritto al risarcimento del danno, la cui prescrizione resta invece ancorata a quella prevista in base alla pena edittale stabilita per il reato inizialmente contestato (Cass. 13272 2006).

Va altresì rilevato che una volta venuta meno la corrispondenza tra i due periodi di prescrizione, quello quinquennale del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947, 2 comma cod. civ. inizia a decorrere nuovamente dalla data della sentenza penale "avendo il danneggiato fatto affidamento sino a quella data sulla conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile e perciò su una diversa situazione che gli assicurava la salvaguardia del proprio diritto" (Cass. n. 3013-85).

La ratio della parificazione temporale della prescrizione del reato e del diritto risarcitorio va individuata nella esigenza di tutelare l'affidamento del danneggiato nella conservazione di tale diritto per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello Stato secondo una valutazione preventiva svincolata dalle circostanze attenuanti generiche (v. sulla ratio - Cass. 3013-1985; 3036-1978; 2026-1977).

Siffatte attenuanti, difatti, a differenza di quelle tipizzate nell'art. 62 c.p., sono indeterminate nella previsione legislativa ed affidate al potere discrezionale del giudice, sicché, sino a quando non siano riconosciute con sentenza non più suscettibile di riforma o di annullamento, il danneggiato non è in condizione di prevederne la concessione e di adeguare la propria condotta (Cass 4740/1996).

Con riferimento a tali profili, sembra opportuno richiamare la Sent. n. 176 del 2019 con cui il giudice delle leggi ha rigettato le relative questioni di legittimità, in relazione all'assetto delineato dall'art. 576 c.p.p., che permetteva alla parte civile soccombente in primo grado di impugnare la sentenza dinanzi al giudice penale. Ebbene, la Corte ne ha escluso l'incompatibilità costituzionale, affermando che la ragionevolezza del suddetto sistema si spiegava con una ben precisa ratio di tutela della parte civile: in sostanza, anche in quel caso, si evocava un 'principio di prevedibilità delle regole processuali'.

Certamente va quindi garantita alla parte civile la stabilità delle proprie determinazioni in un quadro di prevedibilità delle regole processuali. Tuttavia, quest'argomento non è dirimente nel caso di specie dovendosi altresì considerare che il danneggiato può scegliere ex ante la sede in cui avanzare la propria pretesa e, nel momento in cui decide di costituirsi parte civile nel processo penale, è consapevole che il pubblico ministero può legittimamente modificare l'imputazione, può procedere a contestare in udienza un fatto diverso ai sensi dell'art. 516, determinando in tal modo una diversa, minore decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella collegata all'originaria imputazione.

Invero una volta che il danneggiato eserciti la scelta discrezionale e facoltativa di costituirsi parte civile nel processo penale, ritenendo evidentemente tale soluzione più favorevole ai propri interessi (cfr. Cass., Sez. un., 18 luglio 2013, n. 40109, Sciortino, Rv n. 256087. In particolare, nella pronuncia si affermava a tal proposito che «la considerazione che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstite

sulla responsabilità civile nascente dal reato rende inevitabile l'applicazione delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall'azione pubblica di cui ben può beneficiare indirettamente il danneggiato dal reato») egli si assoggetta alle regole di tale processo, tra le quali rientra anche la possibilità, del tutto prevedibile, che il pubblico ministero modifichi l'imputazione in udienza (artt. 516 e 517 c.p.p.) per adeguarla alle risultanze processuali, essendo tale potere un'espressione del principio di obbligatorietà dell'azione penale (cfr. Cass. n. 7812 del 2025).

Non potendo quindi il danneggiato fare legittimo affidamento sull'immutabilità dell'originaria imputazione, deve ritenersi che, nel caso di specie, la costituzione di parte civile non ha conservato l'effetto interruttivo della prescrizione anche dopo la riformulazione del capo d'imputazione all'udienza del 19.11.2002.

Né tale interpretazione appare in contrasto con il consolidato orientamento della cassazione penale secondo cui l'atto, con il quale il Pubblico Ministero modifica l'imputazione ex artt. 516-517 c.p.p., non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma 2, c.p., i quali costituiscono un "numerus clausus" e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale (Cass. 51189 del 21.12.2023; Cass. Sez. 5, n. 9696 del 30/01/2015, Rv. 262611).

Invero la prescrizione è sempre necessariamente correlata al reato e l'esigenza di necessaria «correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza» (art. 521 c.p.p.) impone al giudice di pronunciarsi compiutamente sul solo fatto che risulti validamente contestato all'imputato, essendo quindi irrilevante, anche ai fini della prescrizione, un'imputazione non più attuale e quindi giuridicamente non più esistente (è quindi, ad esempio, priva di fondamento, ed è appunto smentita da Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, l'idea che l'art. 129 c.p.p. possa legittimare il giudice a pronunciarsi "ora per allora" su un'imputazione che non è più attuale).

Ne deriva l'infondatezza dei primi sei motivi del ricorso con assorbimento dell'esame del settimo motivo.

L'ottavo ed il nono motivo sono infondati.

Secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 157 del 2014, il sindacato di legittimità in materia di spese processuali assume carattere "negativo", dovendo il giudice di legittimità limitarsi a verificare che non ricorrano vizi di illogicità o erroneità nella motivazione della sentenza impugnata.

Vizi di certo non riscontrabili nel caso di specie avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.

Si chiede quindi il rigetto del ricorso con l'affermazione del seguente principio di diritto: in tema di risarcimento del danno per un fatto costituente reato, allorché il

soggetto danneggiato si sia costituito parte civile nel giudizio penale, il termine di prescrizione deve computarsi sulla base della pena calcolabile in relazione alla imputazione contestata dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio o di quella che, con successiva modifica dell'imputazione, è stata contestata, ai sensi dell'art. 516 c.p.p.

p.q.m.

CHIEDE

Il rigetto del ricorso.

Roma, 4 novembre 2025.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**